



## Scadenza aggiornamento sulla “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” ex REC

Gent.le Cliente

in prossimità della scadenza relativamente all’aggiornamento sulla “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” ex REC

Di seguito riportiamo la normativa vigente in merito:

**La Nota ai Comuni prot . 12064 DB1614 del 18 02 2013** recita:

“A seguito di dubbi interpretativi..... si ritiene necessario..... precisare quanto segue.....

Per stabilire in quale **triennio** il titolare di esercizio in attività ( o suo delegato/preposto) nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande debba frequentare il corso di formazione obbligatorio è necessario verificare se l'idoneità all'esercizio dell'attività medesima ( Rec pregresso, pratica lavorativa , corso professionale di idoneità per l'accesso, titoli di studio) sia stata conseguita precedentemente o successivamente al 1° marzo 2010.

A tale proposito si specifica che :

- Nel caso di **conseguimento dell'idoneità precedentemente all'1/03/2010** e di **avvio dell'attività** o di sub ingresso nell'attività **entro il 31/08/2012**, l'obbligo formativo dovrà essere assolto nel primo triennio e perciò **dall'1/03/2010 all'1/03/2013**;
- Nel caso di **conseguimento dell'idoneità precedentemente all'1/03/2010** e di avvio dell'attività di subingresso nell'attività **negli ultimi sei mesi di scadenza del triennio**, ovvero nel periodo **compreso tra l'1/09/2012 e l'1/03/2013**, l'esercente avrà l'obbligo di frequentare il corso entro il **primo anno del triennio successivo, ovvero entro l'1/03/2014**, fermo restando la decorrenza del secondo triennio dall'1/03/2013 all'1/03/2016.
- Nel caso di **conseguimento dell'idoneità successivamente** (escluso il Rec pregresso) **all'1/03/2010** e di avvio dell'attività o di subingresso nell'attività nel periodo compreso **tra l'1/03/2010 e l'1/03/2013**, l'obbligo formativo dovrà essere adempiuto nel triennio successivo e perciò dall'1/03/2013 all'1/03/2016.

Si specifica inoltre che detta formazione obbligatoria, ad oggi, non è rivolta agli operatori commerciali in attività nel settore merceologico alimentare.

**MEDILABOR S.C.** P.I.10298810010

Sede Legale: Corso Francia n° 15 – 10138 TORINO (TO) Sede Operativa: Via Cuneo 17 – 12030 Cavallermaggiore (CN)  
Tel: 0172/381066 Fax: 0172/382722 Web: [www.medilabor.com](http://www.medilabor.com) E-Mail: [amministrazione@medilabor.com](mailto:amministrazione@medilabor.com) [laboratorio@medilabor.com](mailto:laboratorio@medilabor.com)

**Nota16052013-modifica art 16 e 21:**

Art 29:

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n 38

2. Dopo l'articolo 16 della l.r. 38/2006 è inserito il seguente: "Art 16 bis. (Sospensione dell'autorizzazione).

- in caso di violazione **dell'obbligo di formazione** .....l'**autorizzazione** all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è **sospesa** fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione.....

4. il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 38/2006 è sostituita dal seguente:

"Per ogni altra violazione .....ad eccezione della **violazione dell'obbligo di formazione** di cui all'articolo 5, comma 3, per la quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **100,00€ a 450,00 €**.

***MEDILABOR, nell'ambito dell'attività di supporto alla propria clientela, è sempre a disposizione per queste e altre tematiche.***

**MEDILABOR S.C.** P.I.10298810010

Sede Legale: Corso Francia n° 15 – 10138 TORINO (TO) Sede Operativa: Via Cuneo 17 – 12030 Cavallermaggiore (CN)

Tel: 0172/381066 Fax: 0172/382722 Web: [www.medilabor.com](http://www.medilabor.com) E-Mail: [amministrazione@medilabor.com](mailto:amministrazione@medilabor.com) [laboratorio@medilabor.com](mailto:laboratorio@medilabor.com)